

N.° 677.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Magistrati del Consolato di Torino e di Nizza cesseranno dalle loro funzioni il 31 marzo 1855, e rimarranno da tale giorno soppressi.

Art. 2.

Il 1.° aprile 1855 nelle città di Torino e di Nizza entrerà in funzione un Tribunale di commercio che il Governo è autorizzato ad istituire in ciascuna di dette città, osservate, quanto alla loro composizione, le norme stabilite nel libro quarto, titolo primo del Codice di commercio, ommesso solo ed intanto l'ufficio del Consultore legale contemplato nell'articolo 663 del detto Codice.

Art. 3.

Le spese dei locali che occuperanno i Tribunali di commercio istituiti in Torino e Nizza saranno a carico delle rispettive Provincie a cominciare dal 1.° del 1856.

Art. 4.

Le cause criminali e correzionali che i Magistrati del Consolato di Torino e Nizza lasceranno indecise, saranno proseguite e giudicate dalle Corti d'appello e dai Tribunali provinciali a cui apparterranno, secondo le regole di competenza stabilite nel Codice di procedura criminale.

Art. 5.

Le cause civili state introdotte in via di appellazione o pendenti in via di rinvocazione avanti ai detti Magistrati del Consolato, che si troveranno indecise il 1.° aprile 1855, saranno portate, mediante un atto di citazione, avanti alle Corti di appello di Torino e di Nizza, e saranno ulteriormente instrutte e spedite a mente dell'articolo 583 del Codice di procedura civile.

Le cause vertenti in prima istanza saranno continuate davanti ai Tribunali di commercio da istituirsi, senza necessità di nuova citazione.

Art. 6.

Le cause commerciali non eccedenti il valore di lire trecento, anche nelle città ove trovasi istituito un Tribunale di commercio, saranno giudicate dai Giudici di Mandamento, salvo l'appello, a mente del secondo alinea dell'articolo 685 di detto Codice di commercio.

Art. 7.

Il detto articolo 685, nella parte riguardante la giurisdizione attribuita al Giudice di settimana, è abrogato.

Sono parimenti abrogate le lettere patenti 24 aprile 1843.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino il 19 marzo 1855.

VITTORIO EMANUELE

V.° Il Guardasilli
U. RATTAZZI.

U. RATTAZZI